

**Disposizioni OPERATIVE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL’ALBO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI AIPO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI.**

Sommario

[1. ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL’ ALBO DEI FORNITORI 1](#_Toc517100827)

[2. AMBITO APPLICATIVO 2](#_Toc517100828)

[3. MACROAMBITI, CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO 2](#_Toc517100829)

[4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 3](#_Toc517100830)

[5. SOGGETTI AMMESSI 3](#_Toc517100831)

[6. REQUISITI 4](#_Toc517100832)

[7. ESITO DELLA RICHIESTA D’ISCRIZIONE 7](#_Toc517100833)

[8. DURATA DELL’ELENCO E DELL’ISCRIZIONE 8](#_Toc517100834)

[9. ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE 8](#_Toc517100835)

[10. Segnalazione delle variazioni 8](#_Toc517100836)

[11. VERIFICHE SUCCESSIVE DEI TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI 8](#_Toc517100837)

[12. CAUSE DI SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO E/O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 9](#_Toc517100838)

[13. UTILIZZO DELL’ELENCO E CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 9](#_Toc517100839)

[14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 10](#_Toc517100840)

[15. FORO COMPETENTE 11](#_Toc517100841)

[16. Altre informazioni 11](#_Toc517100842)

[17. PERIODO TRANSITORIO 11](#_Toc517100843)

# ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL’ ALBO DEI FORNITORI

Ai sensi degli articoli 24, 36, 45, 46, 157 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice Appalti”) è istituito presso l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (d’ora in avanti AIPo) un Albo telematico aperto di operatori economici e professionisti per l’affidamento di appalti di lavori e di appalti di servizi di ingegneria ed architettura nonché di altri servizi tecnici connessi (di seguito definito anche ”Albo”).

Il suddetto Albo ha quindi lo scopo di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale e speciale che potranno essere invitati da AIPo alle procedure di affidamento.

L’avviso relativo all’attivazione della procedura di iscrizione verrà pubblicato sul profilo del Committente (<http://www.agenziapo.it/content/elenchi-degli-operatori-economici>) successiva-mente all’approvazione del presente documento.

Il presente documento e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, hanno lo scopo di definire i criteri per la selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti nonché le modalità di iscrizione e di funzionamento dell’elenco.

Le disposizioni del presente documento devono intendersi automaticamente modificate e sostituite da norme di legge e regolamentari sopravvenute, incompatibili con quelle in esso contenute.

# AMBITO APPLICATIVO

L’ Albo è utilizzato da AIPO per la scelta:

* degli operatori economici da interpellare nelle procedure negoziate di affidamento di lavori di importo compreso tra 40.000,00 euro a 999.999,00 euro;
* degli operatori economici da interpellare nelle procedure negoziate di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura nonché di servizi tecnici connessi, di importo compreso tra 5.000,00 euro a 99.999,00 euro.

Gli importi di cui sopra si devono intendere al netto dell’IVA e saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative.

AIPo procederà agli adempimenti del presente documento nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera concorrenza.

Per gli affidamenti previsti dall’art. 163 del Codice Appalti (Procedure di somma urgenza e di protezione civile) l’utilizzo dell’Albo è facoltativo.

# MACROAMBITI, CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

L’Albo è suddiviso nei seguenti macroambiti:

* LAVORI
* SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI

I predetti macroambiti sono a loro volta suddivisi in classificazioni merceologiche, in base alla tipologia delle prestazioni da affidare e avendo come riferimento, per quanto riguarda i lavori, le categorie SOA, mentre per quanto riguarda i servizi di ingegneria e di architettura, le tavole Z-1 e Z-2 allegate al D.M. Giustizia 17 giugno 2016.

Per ogni classificazione merceologica sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel presente Regolamento:

|  |
| --- |
| LAVORI |
| Classi di importo | Valori di riferimento in Euro (al netto dell’IVA) |
| Classe 0 | Da 40.000 a 149.999 |
| Classe I | fino a 258.000 |
| Classe II | fino a 516.000 |
| Classe III | fino a 999.999 |

|  |
| --- |
|  SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI |
| Classi di importo | Valori di riferimento in Euro (al netto dell’IVA) |
| Classe I | Da 5.000 a 39.999 |
| Classe II | fino a 99.999 |

L’elenco delle categorie suddivise in macroambiti, classificazioni merceologiche e classi d’importo è contenuto nell’ Allegato 1 delle presenti disposizioni operative, disponibile sul profilo del Committente: <http://www.agenziapo.it/content/elenchi-degli-operatori-economici>.

L’iscrizione in una classe consente l’iscrizione anche alle classi di rango inferiore (ad es. un operatore iscritto in classe III potrà iscriversi anche nelle classi I e II), fermo restando che gli operatori economici saranno iscritti solo per le classi d’importo esplicitamente richieste in sede di iscrizione.

# MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’Albo è istituito e gestito in modalità telematica tramite la piattaforma informatica del CSI Piemonte “Albo e Monitoraggio Fornitori on line” (<http://www.sistemapiemonte.it> ) sezione Trasparenza Amministrativa - Approvvigionamenti. Le istruzioni per l’iscrizione nell’Albo sono contenute nell’Allegato 2, disponibili sul profilo del committente.

Le comunicazioni tra operatore economico e AIPo avvengono mediante la piattaforma informatica Albo e Monitoraggio Fornitori on line che genera e storicizza le comunicazioni di posta elettronica spedite e ricevute via e-mail. Gli operatori economici sono tenuti a inserire il proprio indirizzo di posta certificata PEC.

# SOGGETTI AMMESSI

I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di iscrizione al presente Albo sono quelli indicati dagli artt. 45 e 46 del Codice Appalti.

E’ ammessa la candidatura del singolo operatore economico e le tipologie gestite sono:

* Associazione
* Associazione (ONLUS)
* Collaboratore (individuale)
* Consorzio
* Cooperativa
* Cooperativa sociale
* Ditta individuale
* Libero Professionista (individuale/associato)
* Società

Non saranno ammesse domande di iscrizione pervenute dal medesimo soggetto in composizione diversa.

Per i liberi professionisti l’iscrizione all’Albo Fornitori è disposta sempre singolarmente in capo al singolo professionista con la forma individuale/associato; è possibile inserire i dati e la partita iva del libero professionista singolo oppure i dati del professionista singolo e la partita iva dell’associazione di professionisti o dello studio associato. Non è ammessa l’iscrizione dello stesso professionista sia in forma individuale che in forma associata.

Non è ammessa l’iscrizione di raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui agli artt. 45, comma 2, let. d) e 46, comma 1, lett. e) del Codice Appalti. In relazione ai raggruppamenti temporanei di operatori economici, per la partecipazione alle singole procedure di affidamento, opera comunque la previsione di cui all’art. 48, comma 11, del Codice Appalti.

In merito alla partecipazione dei consorzi alle gare si applicano gli articoli 47 e 48 del Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare si richiama l’art.48 comma 7 per il quale È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai soggetti di cui al precedente comma, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall’art. 49 del Codice Appalti.

# REQUISITI

Ai fini dell’inserimento nell’Albo, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale.

6.1 Requisiti di ordine generale

Per l’ammissione all’Albo gli operatori devono dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:

* di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora il servizio richieda l’iscrizione obbligatoria in detti albi;
* non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del Codice Appalti. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall’operatore economico con la compilazione della “Richiesta di iscrizione nell’Elenco Operatori Economici” (Allegato 3) che dovrà essere inserita sula Piattaforma informatica secondo le modalità prescritte nel paragrafo 4.

6.2 Requisiti di ordine speciale

Per l’ammissione all’Albo gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata capacità tecnico professionale.

Come specificato nei successivi punti, ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere presi in considerazione i lavori o servizi iniziati ed ultimati negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso.

Per i consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f) del codice appalti, si applica l’art. 47, comma 2, del codice medesimo.

6.2.1 Requisiti di ordine speciale per LAVORI

1. Per iscrizione all’Elenco in tutte le Classi di importo

L’operatore, all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione, deve allegare il certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede l’iscrizione (Allegato 1). La certificazione SOA dovrà essere inserita sulla Piattaforma informatica secondo le modalità prescritte nel paragrafo 4.

1. Per l’iscrizione all’Elenco nella Classe 0 (inferiore a 150.000 €) in mancanza di attestazione SOA

L’operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui si chiede l’iscrizione, deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (Allegato 3):

1. di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente lavori analoghi a quelli della/e categoria/e per la/e quale/i si chiede l’iscrizione, per un valore non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quali si chiede l’iscrizione all’elenco.

Si precisa che per “lavori analoghi” si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti con quelli per i quali si chiede l’iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

1. di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.

Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

1. di possedere un’adeguata attrezzatura tecnica.

6.2.2. Requisiti di ordine speciale per servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici

L’operatore economico deve dichiarare (Allegato 3) ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti:

1. l’avvenuta esecuzione diretta di contratti di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura o altri servizi tecnici per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all’elenco.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

Con riferimento alla categoria “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva e direzioni lavori”, ai fini dell’iscrizione si terrà conto di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del D.M. D.M. Giustizia 17 giugno 2016 nonché dal cap. V.1 delle linee guida ANAC n. 1 del 14 settembre 2016 aggiornata il 21 febbraio 2018.

Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di iscrizione per il servizio afferente la categoria “Servizi di verifica ai fini della validazione progettuale” oltre a dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al presente documento, devono inoltre dichiarare:

1. di essere organismi di ispezione di tipo A o C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 (obbligatorietà per importo lavori ≥ 20 milioni eu) o, se soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice Appalti, di possedere un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di iscrizione per il servizio afferente la categoria “Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici”, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al presente documento, devono inoltre dichiarare:

1. di essere iscritti nell’albo delle imprese specializzate, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1º ottobre 2012 n. 177.

Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di iscrizione per il servizio afferente la categoria “Collaudo statico”, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al presente documento, devono inoltre dichiarare:

1. di essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura ed essere iscritti all’albo professionale da almeno 10 anni.

Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di iscrizione per il servizio afferente la categoria “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione”, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al presente documento, devono inoltre dichiarare:

1. il possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di iscrizione per il servizio afferente la categoria “Laboratori geotecnici prove su terre”, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al presente documento, devono inoltre dichiarare:

1. il possesso dell’autorizzazione rilasciata con Decreto del Consiglio Superiore LL.PP. – Serv. Tecnico Centrale.

Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di iscrizione per il servizio afferente la categoria “Servizi di verifica preventiva dell’interesse archeologico e assistenza agli scavi”, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al presente documento, devono inoltre dichiarare:

1. di possedere il diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia nonché il riconoscimento della Soprintenedenza per i Beni Archeologici mediante iscrizione all’albo.

Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di iscrizione per il servizio afferente la categoria “Laboratori prove su materiali da costruzione”, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al presente documento, devono inoltre dichiarare:

1. il possesso dell’autorizzazione rilasciata con decreto del Consiglio Superiore LL.PP.- Serv. Tecnico Centrale.

Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di iscrizione per il servizio afferente la categoria “Analisi chimiche su terre e rocce da scavo (DPR 120/2017)”, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al presente documento, devono inoltre dichiarare:

1. il possesso dei requisiti specifici di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 1725.

6.3 Requisiti di partecipazione alle singole procedure

I requisiti sopra specificati sono richiesti ai soli fini dell’iscrizione nell’Albo, non esonerando gli operatori economici dal dichiarare e dimostrare il possesso degli stessi o di ulteriori requisiti richiesti da AIPo ai fini della partecipazione alle singole procedure di affidamento. L’iscrizione all’Albo non pregiudica l’autonoma valutazione, da effettuarsi a cura dell’organo competente in occasione dei singoli affidamenti, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, anche qualora tali requisiti coincidessero in tutto o in parte con quelli richiesti ai fini dell’iscrizione.

# ESITO DELLA RICHIESTA D’ISCRIZIONE

In caso di valutazione positiva della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati, AIPo dispone l’iscrizione degli operatori economici che ne hanno fatto richiesta. L’iscrizione è disposta entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda, con facoltà di proroga fino a 90 giorni in caso di alta numerosità delle istanze pervenute.

L’avvenuta iscrizione non preclude la possibilità di effettuare verifiche successive ai sensi del paragrafo 11.

Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, il procedimento di iscrizione verrà sospeso, previo avviso agli interessati inviato all’indirizzo PEC indicato in sede di richiesta di iscrizione, sino a che l’operatore economico non fornisca i richiesti chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso, il termine di cui al precedente capoverso riprenderà a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro il termine all’uopo indicato nella richiesta di integrazione di AIPO, farà considerare come mai presentata la domanda.

AIPo può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando l’iscrizione a solo alcune delle categorie merceologiche e/o delle classi di importo indicate dagli operatori economici nella domanda.

L’esito negativo della domanda viene comunicato per iscritto all’indirizzo PEC indicato in sede di richiesta di iscrizione, indicandone i motivi.

# DURATA DELL’ALBO E DELL’ISCRIZIONE

L’Albo costituito ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ovvero la piattaforma informatica Albo e Monitoraggio Fornitori è sempre aperta e viene interata in modo continuo mediante inserimento e aggiornamento dei dati degli operatori economici.

AIPo si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte l’elenco delle categorie merceologiche aggiungendone altre o eliminandone alcune, dandone avviso con le modalità di cui alla disciplina vigente.

La validità dell’iscrizione all’Albo è pari a 3 (tre) anni a decorrere dall’accettazione della candidatura che corrisponde all’abilitazione all’interno di Albo e Monitoraggio Fornitori on line. Al termine del periodo di validità ogni operatore economico dovrà procedere ad una nuova iscrizione all’Albo, mediante la produzione di una nuova domanda d’iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta. Tale procedura è facilitata dall’Albo e Monitoraggio Fornitori on line mediante la funzione della “Revisione”.

Al fine di assicurare la continuità della qualificazione, è opportuno che l’operatore economico avvii il rinnovo con anticipo rispetto alla prevista scadenza di almeno 2 (due) mesi. Una volta scaduta la validità dell’abilitazione, l’operatore economico non potrà essere interpellato fino al positivo completamento del nuovo procedimento di candidatura.

# ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE

L’iscrizione può essere estesa ad altre CATEGORIE o classi d'importo, laddove siano posseduti adeguati requisiti di ordine generale e speciale.

In tal caso, l’operatore deve indicare le categorie di interesse, le relative classi d’importo e corredare l’istanza della documentazione necessaria, sempre operando tramite la piattaforma telematica di cui al precedente paragrafo 4.

#  Segnalazione delle variazioni

I soggetti iscritti e quelli che hanno in corso di esame la domanda di iscrizione devono dare comunicazione ad AIPo di tutte le variazioni dei requisiti rilevanti ai fini dell’iscrizione stessa. Tale comunicazione dovrà essere veicolata sempre tramite la piattaforma telematica di cui al paragrafo 4, entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.

Eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, cessioni d’azienda, ecc.) relative al soggetto iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti di AIPo sino a che il soggetto risultante dall’avvenuta operazione di riorganizzazione aziendale non abbia trasmesso apposita istanza di subentro nell’elenco e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.

# VERIFICHE SUCCESSIVE DEI TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI

AIPo si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, verifiche successive circa la regolarità, la completezza e la veridicità della documentazione prodotta dagli operatori economici iscritti.

# CAUSE DI SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO E/O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

AIPO si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare l’iscrizione degli operatori economici dall’Albo come di seguito descritto.

Si procederà alla sospensione dell’iscrizione degli operatori economici nei seguenti casi:

* inadempienza all’obbligo di segnalare le variazioni di cui al paragrafo 10;
* inadempienza alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione a seguito di successiva verifica, ai sensi del paragrafo 7.

Gli effetti della sospensione si protrarranno fino al permanere dei motivi che l’hanno determinata.

L’operatore economico riceverà una notifica PEC e il suo stato sarà visibile nella piattaforma dell’Albo e Monitoraggio Fornitori.

Si procederà all’annullamento e/o alla cancellazione di ufficio dall’Elenco, nei seguenti casi:

* cessazione di attività;
* perdita dei requisiti di qualificazione;
* grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell’esecuzione dei contratti affidati da AIPo;
* nei casi in cui per almeno tre volte nel biennio l’operatore non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.
* accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito di verifiche successive, nonché a seguito delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;
* adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
* in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l’esclusione dai procedimenti concorsuali.

La cancellazione viene gestita all’interno della piattaforma Albo e Monitoraggio Fornitori con le funzioni “blocca/sblocca” e “chiudi” che saranno notificate e visibili all’operatore economico.

#  UTILIZZO DELL’ELENCO E CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

La selezione degli operatori economici da invitare alle gare per l’affidamento di lavori o di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, sarà effettuata da AIPo all’interno della categoria competente in base alle prestazioni oggetto della singola procedura e tenuto conto della relativa classe di importo.

La rotazione degli inviti avviene tramite l’applicativo informatico Albo e Monitoraggio Fornitori on line mediante questi criteri:

* la rotazione avviene all’interno di ciascun macroambito come individuati nel paragrafo 3 e pertanto sono da considerarsi autonomi ciascuno rispetto all’altro;
* la rotazione si basa sul numero di inviti che ciascun operatore economico ha ricevuto da AIPo in modo crescente e, a parità di inviti, in modo casuale (utilizzando funzioni informatiche “random”), pertanto gli operatori economici sono estratti dall’Albo a partire da coloro che non sono mai stati invitati o che hanno ricevuto un numero di inviti inferiore rispetto agli altri all’interno di ciascun macroambito.
* in alternativa a quanto previsto nel precedente capoverso, è possibile procedere all’individuazione dei soggetti da invitare selezionandoli dall’Albo sempre nel rispetto dell’art.36 del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 4, in particolare nei paragrafi 3.6 e 3.7 (Aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018).
* in caso di coinvolgimento di altri soggetti diversi dal destinatario dell’invito (RTI, RTP, Subappalto, Avvalimento) il contatore della rotazione sarà incrementato per ciascun partecipante.

Ogni tre anni di durata dell’Albo, il contatore degli inviti alle procedure di gara ricevuti da ciascun operatore economico iscritto verrà azzerato in coincidenza del 31 dicembre del terzo anno. In sede di prima costituzione dell’Albo, il triennio decorrerà dal 1 gennaio dell’anno immediatamente seguente a quello di costituzione.

Gli operatori economici, al fine di essere individuati per gli inviti, devono essere “abilitati” nell’Albo l’applicativo informatico Albo e Monitoraggio Fornitori on line o risultare, almeno, in fase di “revisione”. Gli Operatori economici che si trovino nello stato di “Rifiutato” , “Sospeso”, “Cancellato”, “Bloccato” non potranno essere invitati ad alcuna fase del processo di approvvigionamento.

# TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, AIPO informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati a qualificarsi per l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici per l’affidamento degli appalti di cui al presente Regolamento, sono trattati in modo lecito e secondo correttezza sulla base delle finalità di trattamento, la base giuridica e le modalità di trattamento elettroniche o cartacee descritte nel presente Regolamento, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi cosi come ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l’iscrizione all’Albo degli operatori economici e dei professionisti e, conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori e servizi tecnici. Qualora sia necessario acquisire anche dati sensibili e giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono il Regolamento UE 679/2016 (e successive modificazioni) e le autorizzazioni generali emanate in materia dal Garante Italiano per la Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del suddetto Albo non sono comunicati a terzi.

La lista degli operatori economici e dei professionisti iscritti all’Albo è pubblicata da AIPo nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale <http://www.agenziapo.it/content/elenchi-degli-operatori-economici>.

L’interessato, che ha fornito i dati personali per l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici e dei professionisti, potrà in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, ovvero:

* Diritto di accesso ai dati personali (conferma del trattamento, accesso ai dati e diritto ad una copia);
* Diritto di rettifica (correzione o integrazione dei dati personali inesatti);
* Diritto all’oblio (diritto di decidere che siano cancellati e non sottoposti ulteriormente a trattamento i dati personali non più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti);
* Diritto di limitazione del trattamento (limitazione alla sola conservazione dei dati);
* Diritto di reclamo all’autorità di controllo (Garante della Privacy) per ogni presunta violazione del Regolamento;
* Diritto alla portabilità (ricezione dei dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmissione ad altro titolare senza impedimenti);
* Diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento.
* Diritto di revocare il consenso, ove previsto.

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante posta elettronica all’indirizzo dpoprivacy@agenziapo.it.

Titolare del trattamento dei dati è AIPo, con sede legale in strada G. Garibaldi n. 75, Parma. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore di AIPo.

# FORO COMPETENTE

Le controversie relative all’applicazione del presente Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell’Elenco sono di competenza esclusiva del foro di Parma.

#

# Altre informazioni

L’iscrizione nell’Elenco non garantisce l’affidamento di appalti di lavori e servizi né l’interpello per procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, AIPo non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpelli l’intero elenco dei soggetti iscritti.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate tramite comunicazione firmata digitalmente dal soggetto richiedente e trasmessa all’indirizzo PEC all’indirizzo: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it

# PERIODO TRANSITORIO

L’istituzione dell’Albo avverrà mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet di AIPo <http://www.agenziapo.it/content/elenchi-degli-operatori-economici>, integrata da altre forme di pubblicità, anche a mezzo della stampa quotidiana. A decorrere da tale pubblicazione, potranno essere inviate le domande di iscrizione. Nell’avviso sarà indicata la data, comunque non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione, a partire dalla quale l’Albo diventerà operativo e potranno essere individuati gli operatori da invitare nelle procedure di gara. Fino a quella data rimarranno validi gli Elenchi Cartacei attualmente in uso presso AIPo.

Le procedure già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Albo Fornitori on line fino alla loro conclusione non sono soggette alle presenti disposizioni, ma seguono la disciplina prevista dagli Elenchi sopra menzionati.

ALLEGATI

I documenti richiamati nel presente documento, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sul sito di AIPo.

Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti/modelli:

*Allegato 1. Elenco delle categorie merceologiche*

*Allegato 2. Istruzioni per l’iscrizione all’Albo degli operatori economici di AIPO*

*Allegato 3. Richiesta di iscrizione all’Albo degli operatori economici di AIPO*